

1. Invio telematico: si ripartirà a pieno regime il 1° novembre 2003 ... con l'aiuto di tutti i Santi!

Due recentissime Circolari del Ministero delle attività produttive hanno riguardato l'argomento dell'invio telematico delle pratiche al Registro delle imprese: **la n. 3563/C del 1 agosto 2003 e la n. 3564/C del 7 agosto 2003.**

Nella prima, il Ministero delle attività produttive ha fornito alle Camere di commercio alcuni indirizzi per la gestione delle attività connesse alla trasmissione dei dati in via telematica al Registro delle imprese, con particolare riferimento alle formalità evase dai notai.

Nella seconda, lo stesso Ministero ha fornito le prime indicazioni dopo il varo dell'art. 8-bis della legge n. 200/2003 che ha prorogato al 31 ottobre alcuni termini civilistici.

Due i punti essenziali:

- 1.** Considerato che la legge è stata approvata oltre il termine ultimo previsto dal Codice Civile per il deposito dei bilanci, gli effetti di tale legge si estendono al periodo antecedente l'entrata in vigore del provvedimento e, pertanto, non possono essere sanzionati i depositi dei bilanci effettuati dal 31 luglio al 3 agosto 2003 (data di entrata in vigore della legge).
- 2.** La possibilità di allegare, alla modulistica elettronica, i documenti cartacei si limita esclusivamente agli atti relativi al rinnovo delle cariche sociali (artt. 2383 e 2400 C.C.) e al bilancio ed elenco soci (art. 2435 C.C.).

Considerato che su questo argomento non esiste unanimità interpretativa tra le varie Camere di Commercio, si consiglia di rivolgersi all'ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio presso la quale si dovrà operare.

2. Bilanci d'esercizio: differimento dei termini per la sperimentazione

Per quanto riguarda le modalità di invio telematico dei bilanci d'esercizio si sono susseguiti tre decreti dirigenziali: 21 marzo 2001, 19 marzo 2002 e 20 marzo 2003.

Tutti e tre i decreti avevano fissato come scadenza della "sperimentazione" la data del 30 giugno.

Il Ministero delle attività produttive, con il D.M. 8 agosto 2003 (pubblicato nella G.U. n. 197 del 26 agosto 2003), anche per armonizzare i termini con l'ultimo rinvio al 31 ottobre 2003, ha allungato questo termine di quattro mesi, portandolo così dal 30 giugno 2003 al **31 ottobre 2003.**

Ricordiamo che tre sono state **le novità sostanziali** introdotte dai tre citati decreti.

La **prima novità** riguarda **la riduzione del numero delle firme**.

Viene previsto che i documenti da trasmettere debbano essere sottoscritti con firma digitale da parte di **un solo amministratore** (legale rappresentante), il quale dovrà garantire la conformità dei documenti informatici agli originali, che devono comunque essere conservati per dieci anni.

Anche nel caso in cui al bilancio ci sia allegata la relazione del Collegio sindacale, sarà richiesta la sola firma di un amministratore.

La **seconda novità** riguarda **il coinvolgimento del soggetto che provvede materialmente alla trasmissione delle pratiche**.

Viene previsto che, qualora alla materiale trasmissione provveda un soggetto individuato nella convenzione stipulata con la Camera di Commercio per la trasmissione delle pratiche per via telematica, alla firma digitale di un amministratore dovrà essere associata, **sul modello di deposito**, la firma digitale del soggetto che provvede alla trasmissione.

Dunque, alla firma digitale di un amministratore, dovrà essere aggiunta la **firma digitale del soggetto che provvede alla trasmissione**.

La **terza novità** è relativa alla conformità dei documenti.

I documenti da depositare (bilancio, relazioni, verbale di assemblea, ecc.) non dovendo possedere carattere di originali con firme autenticate, né di copie autentiche, né di estratti autentici, *“possono essere validamente rappresentati da documenti digitali conformi ai documenti analogici trascritti e sottoscritti sui libri sociali”*.

Questo documenti digitali possono consistere sia nella memorizzazione digitale dell'immagine del documento analogico originale (scannerizzazione del documento cartaceo), sia nella riproduzione su file (in formato PDF o TIFF) del contenuto trascritto nei documenti originali.

Ad ogni documento digitale conforme dovrà essere aggiunta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dall'amministratore, nella quale lo stesso dichiara la conformità del documento informatico a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società, tenuti ai sensi di legge.

La sperimentazione dell'invio dei bilanci al Registro delle imprese dovrà continuare, nel rispetto di queste condizioni, fino al 31 ottobre 2003.

3. Diritto annuale: differimento dei termini di pagamento

Differito al **31 ottobre 2003** il termine di versamento del diritto annuale dovuto, per l'anno 2003, dalle imprese iscritte o annotate al Registro delle imprese.

Lo ha stabilito l'art. 5-ter della legge 1 agosto 2003, n. 212 (pubblicata nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 185 del 11 agosto 2003), di conversione del D.L. 24 giugno 2003, n. 143, in vigore dal 12 agosto 2003.

Viene, in sostanza, prorogato il termine del 20 giugno, per cui gli eventuali ritardatari potranno versare l'importo stabilito senza maggiorazione dello 0,40%. Tale maggiorazione è stata, invece, richiesta a coloro che hanno pagato nel periodo dal 21 giugno al 21 luglio.

4. Nuova regolamentazione per l'esercizio dell'attività di facchinaggio

Con il **Decreto 30 giugno 2003, n. 221** emanato dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stata dettata una nuova normativa concernente l'esercizio dell'attività di facchinaggio.

Il Decreto è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Per l'esercizio di tale attività sarà ora richiesto il possesso di particolari requisiti riferiti:

- a) alla capacità economico-finanziaria;**
- b) alla capacità tecnico-organizzativa;**
- c) all'onorabilità.**

Le imprese che esercitano l'attività di facchinaggio saranno, inoltre, classificate in base al volume di affari, al netto dell'IIVA, realizzato in media nell'ultimo triennio e dovranno presentare denuncia di inizio attività al Registro delle imprese o all'Albo provinciale delle imprese artigiane.

Per l'iscrizione saranno dovuti i diritti di segreteria negli stessi importi previsti per le imprese di pulizia.

Tutte le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano già iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane per le attività di facchinaggio dovranno presentare, rispettivamente, all'ufficio del Registro delle imprese e alla commissione provinciale per l'artigianato, **entro il termine di centottanta giorni**, e quindi **entro il 4 marzo 2004**, le attestazioni e gli atti precisati nel modello di iscrizione.

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla sezione "**CAMERA DI COMMERCIO – Adempimenti e servizi**" > **Altre attribuzioni 2** > **Imprese di facchinaggio**.

5. Istituzione dell'Albo degli imbottiglieri

Con due Decreti, entrambi del 31 luglio 2003, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha affrontato la fase di imbottigliamento dei vini.

Con uno ha provveduto alla istituzione dell'albo degli imbottiglieri dei vini DOCG, DOC, e IGT e con l'altro alla individuazione delle modalità ed dei requisiti che consentono la delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini di origine controllata e garantita (DOCG) e dei vini di origine controllata (DOC).

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla sezione "**CAMERA DI COMMERCIO – Adempimenti e servizi**" > **Albi** > **Albo degli imbottiglieri dei vini DOCG, DOC e IGT**.

6. Legge di semplificazione 2001

E' stata pubblicata nella G.U. n. 196 del 25 agosto 2003 la Legge di semplificazione 2001.

Tra le varie novità, ci limitiamo a segnalarne una, quella dettata all'articolo 16, nel quale si prevede la istituzione del **Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese**.

Tale Registro, istituito presso il Ministero delle attività produttive, il quale si avvarrà anche del sistema informativo delle Camere di Commercio, conterrà **l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attività di impresa**, nonché i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici previsti dall'articolo 24, comma 2, del D. Lgs. n. 112/1998.

Il Registro, che si articolerà su base regionale con apposite sezioni del sito informatico, fornirà, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica

Tutte le Pubbliche Amministrazioni, i concessionari di lavori e di servizi pubblici dovranno trasmettere in via informatica al Ministero delle attività produttive l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa.

Un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, stabilirà le modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.

7. Riforma del diritto societario: le novità introdotte dall'avviso di rettifica

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2003 è stato pubblicato un errata corrige ed avviso di rettifica contenente una lunga serie di "rettifiche" e di correzioni, moltissime delle quali solo formali, alcune invece di una certa importanza. Segnaliamo le tre più importanti.

Termini

Tutti i termini espressi in mesi sono stati tramutati in giorni: per cui "un mese" sono diventati 30 giorni; "tre mesi", sono diventati 90 giorni; "sei mesi" sono diventati 180 giorni.

Società cooperative

Il deposito dell'atto costitutivo delle società cooperative al Registro delle imprese viene riallineato al deposito dell'atto costitutivo delle Spa e delle Srl, e cioè a 20 giorni e non più quindi a 10 giorni come scritto nella versione definitiva del D. Lgs. n. 6/2003.

Organo amministrativo della Srl

E' stato chiarito, con la correzione apportata all'ultimo comma dell'articolo 2475, che i possibili sistemi di amministrazione della Srl sono tre :

- a) **amministratore unico,**
- b) **consiglio di amministrazione e**
- c) **amministratori individuali.**

Consiglio di amministrazione e una pluralità di amministratori individuali, che agiscono sono due organi distinti.

Il chiarimento si scopre confrontando i due testi:

Art. 2475 – Testo precedente	Art. 2475 – Testo rettificato
6. La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni caso di competenza del consiglio di amministrazione.	6. La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.

Secondo la versione precedente sembrava che, anche in caso di nomina di una pluralità di amministratori individuali, si dovesse parlare comunque di consiglio di amministrazione, e pertanto i possibili organi di amministrazione non erano più tre, ma due: amministratore unico e consiglio di amministrazione.